



## **Registro Imprese** Area Utenza

Dir. n. 13

2 luglio 2013

**Oggetto: Comunicazione dell'indirizzo di posta certificata delle imprese individuali al Registro delle imprese .**

### **IL CONSERVATORE**

Visto l'art.5, comma 1, del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge n.221/2012) che prevede l'estensione dell'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali e il comma 2 che si riporta: *“Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'Ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo Pec e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”*;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero di Sviluppo Economico: 1) con nota del 2 aprile 2013, n.53687, con cui si è sottolineato che ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese è necessario che l'indirizzo PEC delle imprese individuali sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso terzi; 2) con nota dell'11 giugno 2013, n.97142, con cui si è ribadito ulteriormente il principio dell'unicità ed esclusività della PEC per le imprese individuali;

Considerato, in particolare, che l'indirizzo PEC ha carattere di ufficialità e di certezza nei rapporti con l'ufficio del registro delle imprese e i terzi, nei confronti dei quali il registro delle imprese svolge funzione pubblicitaria, e che tale indirizzo confluisce nell'INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata);

Preso atto che dal 18 giugno 2013 il sistema Infocamere, in attuazione a quanto disposto dal MISE, segnala le istanze telematiche di imprese individuali che riportano una PEC “non univoca” escludendo pertanto la loro evasione automatica, mediante la corsia preferenziale;

Ritenuto di disporre al riguardo anche con riferimento alle diverse fattispecie evidenziate dagli uffici,

#### DISPONE

- la sospensione delle pratiche telematiche che conterranno una PEC non univoca ed esclusiva, in recepimento delle disposizioni ministeriali in premessa indicate e nelle more di ulteriori interventi normativi;

- che le domande di iscrizione, di qualsiasi modifica, da parte di imprese individuali che non hanno provveduto ad iscriverne la propria PEC, entro il 30 giugno 2013, verranno sospese dall'ufficio competente e, dopo il decorso del termine di 45 giorni, verranno direttamente respinte nel funzionale SCRIBA, senza alcun specifico provvedimento, come segue:

SCRIBA: Protocollo / Annulla protocollo

Stato avanzamento: *Respinta*

Causale: *MR (mancanza dei requisiti di legge)*

Note: *respinta ex art. 5 comma 2 del DL 179/2012*

- che per le domande di cancellazione delle imprese individuali, presentate oltre il 30 giugno 2013, non deve essere richiesta la PEC e devono essere istruite ed evase regolarmente;

- che non sono applicabili le sanzioni alle comunicazioni dell'indirizzo PEC presentate oltre il 30 giugno 2013;

- che l'obbligo del deposito del proprio indirizzo PEC non si applica alle imprese individuali già iscritte come inattive (*tranne se trattasi di prima iscrizione al Registro delle Imprese*) e a quelle sottoposte a procedura concorsuale; per eventuali comunicazioni di PEC non obbligatorie si applicheranno diritti di segreteria e imposta di bollo.

- che l'iscrizione della PEC dei soggetti “only REA” (associazioni) è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

**IL CONSERVATORE**  
(Dott. Domenico Spagnoli)